

**REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE
DEL CENTRO CIVICO CREOBICCE PER
ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI, CIRCOLI,
GRUPPI CULTURALI, SPORTIVI E DI
VOLONTARIATO**

(Approvato con c.c. n. 12 del 2/5/98)

ART. 1

L'uso delle sale del centro civico Creobicce, al piano terra, per pubbliche riunioni e per l'attività delle Associazioni, Circoli e gruppi culturali, sportivi e di volontariato è regolamentato dalla presente normativa con l'intento di favorire l'utilizzo pubblico delle strutture comunali da parte della cittadinanza nello spirito della partecipazione democratica secondo i dettami della Costituzione.

ART. 2

Il Sindaco può concedere su istruttoria del Responsabile del II° Settore, l'uso periodico delle sale e relative attrezzature ad enti, associazioni culturali e sportive che non hanno scopo di lucro ed associazioni di volontariato che ne facciano richiesta.

ART. 3

Le richieste d'uso, indirizzate al Sindaco e a firma del Responsabile dell'Ente o Associazione dovranno contenere:

- a) la descrizione delle finalità e durata dell'attività che si intende esercitare
- b) nominativo del legale rappresentante dell'Ente o Associazione
- c) numero dei soci
- d) attrezzature che si intendono utilizzare (fotocopiatrici, fax, computer, telefono)
- e) ogni altro dato necessario all'esame della domanda

Dovrà altresì dichiararsi che i richiedenti sono a conoscenza di tutte le norme che regolano la concessione e che tali norme vengono accettate incondizionatamente.

Le domande dovranno pervenire entro il mese di novembre di ogni anno e le relative assegnazioni avverranno entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Nel caso in cui il numero di domande sia inferiore alla disponibilità d'uso, il Sindaco potrà prendere in esame le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini.

Le domande saranno accolte compatibilmente con la disponibilità delle sale.

In caso di richieste superiori all'effettiva disponibilità l'ordine di precedenza sarà individuato sulla base della priorità della richiesta garantendo nelle assegnazioni per l'anno successivo la precedenza all'Ente o Associazione eventualmente esclusa.

In sede di prima applicazione si terrà conto, ai fini delle assegnazioni relative all'anno in corso, delle domande attualmente pervenute e di quelle che perverranno fino ad esaurimento della disponibilità d'uso.

ART. 4

L'uso delle sale è subordinato al pagamento preventivo di una quota a titolo di rimborso spese di illuminazione, di riscaldamento riassetto della sala ecc., da determinarsi in via forfettaria in ragione della durata dell'uso richiesta, dagli uffici comunali competenti con il coordinamento dell'ufficio Servizi Sociali.

Gli oneri di utilizzo di fotocopiatrici, fax e telefoni sono a carico dell'utente e dovranno essere versati con modalità da definirsi al momento della concessione.

Il richiedente dovrà altresì versare una somma a titolo di deposito cauzionale, determinata dal Sindaco su proposta del Responsabile II° settore.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.

ART. 5

Il soggetto richiedente si obbliga a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un proprio responsabile incaricato dell'apertura e chiusura dei locali.

Lo stesso si impegna alla riconsegna delle chiavi al termine della concessione d'uso.

ART. 6

Il concessionario si obbliga a garantire l'uso diligente delle cose mobili ed immobili, di proprietà del Comune, da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere e si impegna a risarcire ogni eventuale danno che si dovesse comunque verificare in conseguenza della concessione, da chiunque provocato.

Il Comune si riterrà pertanto sollevato da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e cose in seguito all'uso delle sale e delle attività ivi svolte, la cui responsabilità non sia imputabile all'Amministrazione Comunale.

ART. 7

L'Amministrazione Comunale può richiedere dati ed informazioni sull'utilizzazione e sull'attività svolta nei locali assegnati.

A giudizio insindacabile del Sindaco la concessione potrà essere revocata o sospesa in qualunque momento della sua durata, con motivazioni valide e giustificate senza che la sospensione o la revoca possa dare luogo ad alcun indennizzo.

ART. 8

Gli utenti delle sale potranno utilizzare, previa autorizzazione da richiedersi all'atto della domanda, impianti microfonici e audiovisivi. Gli oneri per l'utilizzo o l'installazione di tali impianti sono a carico del richiedente.

Le installazioni effettuate dai concessionari, se contrastanti con le esigenze di altri utenti, dovranno essere rimosse al termine della riunione.

Le eventuali installazioni ed impianti fissi effettuati dai concessionari nelle sale assegnate potranno essere utilizzati da tutti gli utenti, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.

ART. 9

Per gli accordi interni relativi all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature verrà creato un Comitato dei rappresentanti delle Associazioni autorizzate all'uso dei locali, presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme del codice civile.